



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Reggio Emilia, 26/06/2014

n. Prot. 53/14 INT

*AI SIGG.RI DIRETTORI E RESPONSABILI
DELLE CANCELLERIE CIVILI
Epc AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
AL SIG PRESIDENTE DELLE SEZIONI
CIVILI*

OGGETTO: nuove norme in materia di P.C.T. a seguito della pubblicazione sulla G.U. del 24.6.2014 del DL 90/14.

Come è noto il Dl 179/2012, convertito in L. 221/12 aveva introdotto nuove norme in materia di PCT.

La Legge 228/123 aveva poi previsto l'obbligatorietà, a decorrere dal 30.6.2014, del deposito telematico degli atti successivi alla costituzione in giudizio e dei ricorsi per decreto ingiuntivo.

L'odierno decreto Legge ha parzialmente modificato la decorrenza dell'efficacia delle predette norme ed ha introdotto alcune novità che di seguito si riassumono:

OBBLIGATORIETA' (art.44)

Il deposito telematico è obbligatorio dal 30 giugno 2014 per :

- I decreti ingiuntivi.
- Per gli atti relativi ai procedimenti iniziati dopo tale data, salvo gli atti introduttivi.

Il deposito telematico per gli altri atti e documenti è comunque possibile "e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità", senza più la necessità di un decreto autorizzativo.

Il deposito telematico degli atti successivi alla costituzione in giudizio diventerà obbligatorio anche per i procedimenti iscritti prima del 30 giugno in Tribunale dal 31 dicembre 2014.

L'obbligo del deposito telematico è escluso per i dipendenti di cui si avvalgono le P.A. per stare in giudizio personalmente.

MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO TELEMATICO E ORARI DELLE CANCELLERIE (ART.51)

Il momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici è quello indicato dalla ricevuta di consegna della PEC nel server giustizia, con eliminazione, qual momento perfezionativo dell'accettazione, del successivo controllo manuale del cancelliere.

Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta dell'avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza. Per gli atti telematici l'ora di tempestivo deposito sono quindi le ore 24,00 e non più quelle di chiusura della cancelleria.

L'orario di apertura obbligatorie delle cancellerie viene limitato a tre ore, da individuarsi con provvedimento dei Presidenti d'intesa con il Dirigente Amministrativo.

DOMICILIO DIGITALE (art.52)

Regola generale per la notificazione a istanza di parte degli atti in materia civile al difensore è "presso l'indirizzo di posta elettronica certificata".

Si coglie l'occasione per chiarire che le comunicazioni di cancelleria al/ai procuratore/i della parte costituita si effettua alla PEC dallo stesso/dagli stessi indicata anche nel caso in cui sia stato nominato un avvocato domiciliatario il quale, peraltro, essendo solo il legale presso il quale il procuratore della parte ha eletto domicilio ex art. 82 R.D. 37/34, non deve neanche essere costituito in giudizio (vedi ord. Tribunale Milano 10/04/2013).

COPIE INFORMATICHE E POTERI DI AUTENTICAZIONE (art.52)

Le copie informatiche, anche per immagine, presenti nei fascicoli informatici sono comunque equivalenti alle copie cartacee anche se prive della firma digitale del cancelliere.

Non sono più dovuti i diritti di copia per tali atti.

Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche copie cartacee o informatiche degli atti e dei provvedimenti e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI UDIENZA DA PARTE DEI TESTIMONI (art.45)

Non è più necessaria la sottoscrizione dei testimoni e degli altri intervenuti a verbale, essendo sufficiente la sottoscrizione del cancelliere (ed in sua mancanza del giudice).

TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA (art. 45)

Alle parti va comunicata la sentenza e non il solo dispositivo (modifica dell'art 133 co. 2 C.P.C.), ad integrazione di quanto già disposto dalla modifica operata dal DL 179/12 dell'art 45 disp. Att. cpc

NOTIFICHE ESEGUITE DAGLI AVVOCATI (art.46)

Quando l'atto è notificato con modalità telematiche a mezzo PEC, non è dovuto il pagamento del relativo diritto.

COMUNICAZIONI ALLE PA(art 47)

E' stato modificato il termine previsto dal co 12 dell'art. 16 del DL 179/12 di decorrenza per le notificazioni e comunicazioni a mezzo PEC alle PA (di cui al D Lgs 165/11) ¹ avendo differito al 30.11.2014 l'obbligo per quest'ultime di comunicare i propri indirizzi di PEC al Ministero della Giustizia.

VENDITA DI COSE MOBILI PIGNORATE (art. 48)

Le vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L. sono effettuate con modalità telematiche, salvo diversa disposizione del giudice.

CONTRIBUTO UNIFICATO (art. 53)

Come già comunicato con circolare n. 40 del 25/06/2014, sono stati aumentati gli importi del C.U. di iscrizione a ruolo delle cause.

Si invita, pertanto, a controllare che per gli atti depositati a decorrere dal 25/06/2014 il contributo unificato sia corrisposto nei nuovi importi così come aggiornati, rammentando che in caso di insufficiente come di omesso pagamento va attivata la procedura di recupero attraverso Equitalia.

Si rammenta inoltre che:

-ove il difensore non indichi il proprio indirizzo PEC comunicato all'Ordine di appartenenza o il proprio numero di fax (art. 125 c.p.c. che disciplina il contenuto atti di parte) ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel proprio atto introduttivo, gli importi del contributo unificato vanno aumentati della metà;

-se manca la dichiarazione di valore prevista dall'art 14 del T.U. 115/02 il processo si presume del massimo valore ed è dovuto il contributo corrispondentemente previsto; posto che la dichiarazione di valore è dovuta anche nel caso in cui il convenuto modifichi la domanda o proponga domanda

¹ Il dl 179 del 18.10.2012 prevedeva che (Art. 16. co 7) tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono [redacted] agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

Il co 12. recitava. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ([redacted])

l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

riconvenzionale o formuli chiamata in causa, al fine di evitare possibili dimenticanze cui conseguirebbe l' applicazione della presunzione di cui sopra con conseguente avvio dell'azione di recupero, sarà opportuno richiamare l'attenzione degli avvocati, anche attraverso appositi avvisi all'utenza, sullo specifico obbligo di legge, invitandoli a rendere apposita dichiarazione anche negativa nelle conclusioni dei propri atti introduttivi.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Flora Lionetto

